



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione -ritualmente notificato- ~~Luca Enrico, Annalisa Caporaso, Raffaele Lecce, Marco Lecce e Silvana Lecce~~, in proprio e nella qualità di eredi di ~~Antonio Lecce~~, avanzavano all'intestato tribunale richiesta di condanna della Provincia di Avellino al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 24.02.2013 verso le ore 21,15 lungo la S.P. 57, allorquando, nel mentre il proprio comune dante causa ~~Luca Enrico~~ viaggiava in direzione di ~~Paolara~~ a bordo del veicolo di sua proprietà Seat ~~Seat~~, all'altezza del Km 4+930, all'uscita di una curva destrosa, a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia e dalla presenza di fango misto a copioso fogliame, perdeva il controllo del mezzo, usciva fuori strada, andava ad impattare contro un albero di quercia posto in prossimità della carreggiata, e terminava la propria corsa nella scarpata adiacente, in conseguenza del forte impatto il ~~Luca Enrico~~ veniva sbalzato fuori dal veicolo e riportava gravissime lesioni personali che ne causavano il decesso, risultando inutile l'intervento di urgenza dei sanitari chiamati in soccorso.

Gli attori assumevano che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva della Provincia di Avellino proprietario- custode del tratto stradale teatro del sinistro e chiedevano quantificarsi il danno morale, biologico patito nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese di lite. All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva la Provincia di Avellino la quale contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

Ammessa ed espletata prova testimoniale all'udienza del 19.11.2019 sulle conclusioni delle parti, il G.I. riservava la causa a sentenza con i termini di legge.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare per quanto concerne la responsabilità dell'ente proprietario della strada è necessario formulare alcune considerazioni di carattere generale; difatti, la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore investe il tema della responsabilità civile della P.A. nella ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche.

E' principio ormai consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, che in tema di servizio di pubblica utilità, la discrezionalità della P.A. incontra il suo limite esterno nella osservanza del principio del *neminem laedere* che le impone di

mantenere le strade in condizioni tali che non derivi agli utenti, i quali ragionevolmente facciano affidamento sullo stato di apparente transitabilità, una diversa situazione reale, costituente pericolo occulto sia per il carattere obiettivo della sua non visibilità sia per quello soggettivo della non prevedibilità.

Poiché la P.A. è tenuta a prevedere e a preavvertire determinate situazioni intensamente pericolose con riferimento alla condizione dei luoghi, in ossequio al principio del "*neminem laedere*", l'aver previsto o essere nelle condizioni di prevedere tale situazione di pericolo e l'aver omissso la predisposizione di opportune cautele costituisce di per sé condotta colposa omissiva, imputabile agli effetti dell'art. 2043 c.c.; inoltre la mancanza degli elementi soggettivo ed oggettivo della prevedibilità del pericolo da parte dell'utente e della visibilità dello stesso, integra di per sé insidia e ciò comporta la ravvisabilità della colpa in capo alla medesima P.A. all'interno della stessa condotta, ancorché omissiva, da essa osservata.

La questione principale che si è a lungo posta all'attenzione di dottrina e giurisprudenza è, appunto, quella di stabilire se tale responsabilità da cattiva manutenzione delle strade pubbliche, vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 c.c. ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A. quella speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che investe i danni da cose in custodia, e per la configurazione della quale si è, ormai, concordi nell'affermare che è sufficiente dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, spettando poi al custode la prova del fortuito, l'unica idonea, stando alla lettera della norma, ad escludere una sua responsabilità in merito alla causazione del fatto dannoso.

La giurisprudenza dominante si è espressa, almeno all'inizio, nel senso di escludere che nei confronti della P.A. ricorrano i presupposti legali per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., in quanto tale forma di responsabilità speciale presuppone la possibilità per il custode di esercitare sulla *res* un continuo ed efficace potere di controllo e di vigilanza, potere che si è ritenuto che la P.A. non possa adeguatamente esercitare sulle strade pubbliche essendo le stesse soggette ad un uso generale e diretto da parte dei consociati (Corte di Cassazione 16 giugno 1998, n. 5990; Corte di Cassazione 30 ottobre 1984, n. 5567).

Si è, dunque, affermato che la responsabilità aquiliana della P.A. è configurabile solo nel caso di cd. "insidia stradale", ossia soltanto nei casi in cui il danno sia stato cagionato da situazioni di pericolo caratterizzate oggettivamente dalla non visibilità, e soggettivamente dalla non prevedibilità (Corte di Cassazione 13 febbraio 2002, n. 2474; Corte di Cassazione 12 giugno 2001 n. 16179). Con la sentenza della Corte Costituzionale, la n. 156 del 10.05.1999, poi, è stata ribadita l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2051 c.c. alla P.A., inapplicabilità che, a parere del Giudice delle Leggi, non è espressione di un ingiustificato privilegio in favore della Amministrazione pubblica, diversamente da quanto argomentato dal giudice rimettente, quanto piuttosto conseguenza della mancanza dei presupposti legali per l'applicazione della responsabilità da cose. In tale occasione è stato, comunque, affermato un principio di particolare rilevanza, ossia il fatto che la disposizione *de qua* ritorna applicabile anche nei confronti della P.A. laddove un efficace controllo sulla *res* oggetto di custodia sia di fatto possibile, spettando al giudice di merito accertare caso per caso la ricorrenza di detta circostanza. Alla luce, dunque, di tale sentenza, la Corte di Cassazione ha, quindi, inizialmente, affermato che l'art. 2051 c.c. resta inapplicabile nei confronti della Amministrazione pubblica soltanto nel caso in cui il bene produttivo di danno sia di notevole estensione e sottoposto ad un uso generale e diretto da parte dei terzi e che, pertanto, il venir meno di una soltanto delle predette condizioni comporta un ritorno all'applicazione della più rigorosa regola di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. (Corte di Cassazione, 15 gennaio 1996 n. 265; Corte di Cassazione 26 gennaio 1999, n. 674; Corte di Cassazione, sez. III, 2 aprile 2004 n. 6515); per poi, invece, statuire, in tempi più recenti, un diverso principio di diritto, ossia che la responsabilità da cose in custodia presuppone che il soggetto al quale si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificare lo stato dei luoghi, ed escludere che altri vi apportino modifiche. Si è precisato, quindi, che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato in conseguenza di un'anomalia della strada stessa, che è, comunque, configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, a meno che questi non dimostri di non aver potuto fare nulla per evitare il danno, e, infine, che l'ente proprietario non può fare nulla solo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella

sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima, al pari dell'eventuale colpa esclusiva del danneggiato in ordine al verificarsi del fatto, integra il fortuito, quale scriminante della responsabilità del custode. Si afferma, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è sempre applicabile l'art. 2051 c.c. in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Corte di Cass. 7763/2007, 2308/2007, 8157/2009, 24529/2009), e la responsabilità può essere esclusa dal fortuito, individuabile questo in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nel caso di specie, non è dato individuare.

Venendo, quindi, al caso di specie lo stesso, sulla base dei principi di diritto da ultimo affermati dalla Suprema Corte, va, dunque, correttamente inquadrato nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, cui consegue la necessità per l'attore di dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la *res* in custodia ed il danno arrecato, spettando al custode - *rectius* la P.A. - l'onere di provare il fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di recidere il nesso eziologico che lega l'evento lesivo alla cosa (Corte di Cassazione 15 gennaio 2003 n. 472); fortuito che, si ritiene, possa anche consistere nella stessa condotta del danneggiato.

Fatta questa necessaria premessa va evidenziato che i testi escussi nel corso del giudizio hanno dichiarato di essere sopraggiunti sul luogo di sinistro poco dopo il verificarsi dello stesso, che vi era pioggia in atto, la strada era piena di fango e foglie, la qualcosa rendeva l'asfalto particolarmente viscido, che erano anche evidenti sull'albero i segni dell'impatto con il veicolo attoreo. Per quanto concerne, invece, le prove offerte dalla convenuta Provincia di Avellino la stessa ha allegato il rapporto dei C.C. intervenuti sul posto dal quale risulta che la strada non presentava alcuna anomalia e che il sinistro si era verificato essendo il conducente il veicolo Seat Leon uscito fuori strada per aver perso il controllo del mezzo. Inoltre i testi escussi su richiesta della convenuta, tecnici assegnati al settore della viabilità all'epoca dei fatti, hanno dichiarato aver eseguito un sopralluogo il giorno successivo di non aver riscontrato alcuna anomalia, che nel mese di febbraio non può verificarsi

la caduta delle foglie delle querce si da costituire un'insidia per chi percorre la strada, che c'era regolare segnaletica di pericolo e limite di velocità a 30 km orari.

Orbene l'esito della istruttoria orale come espletata induce a ritenere non provata la circostanza dell'esistenza del manto stradale reso viscido per la pioggia a causa della presenza di fango e fogliame. Ed invero tale circostanza non emerge dal rapporto dei C.C. i quali, invece, hanno segnalato che non esisteva alcuna anomalia al momento del loro intervento, e che il manto stradale era solo bagnato in quanto aveva piovuto, dello stesso tenore è anche il contenuto delle deposizioni testimoniali rese dai tecnici della provincia chiamati ad eseguire un sopralluogo sulla strada teatro del sinistro il giorno successivo. Quanto relazionato dai C.C. nel verbale in atti, il quale nella parte descrittiva forma piena prova fino a querela di falso, induce ad escludere che possa dirsi dimostrata l'esistenza del nesso di causalità tra la omessa manutenzione della strada, in particolare per la mancanza di adeguate opere di regimentazione delle acque meteoriche, che avrebbe determinato la presenza sul posto di fango e fogliame e l'uscita fuori strada del veicolo attoreo. Per quanto concerne, invece, la segnaletica di pericolo, nel verbale dei C.C. risulta che non era presente al momento del fatto, la documentazione versata in atti dalla Provincia di Avellino ritrae il segnale di limite di velocità e curve pericolose apposta sul tratto stradale de quo, ma essa è allegata alla relazione redatta in data 2016, dunque tre anni dopo il verificarsi il sinistro. Deve, quindi, ritenersi dimostrato che al momento del fatto non vi era sul posto alcuna segnaletica di pericolo. Tale circostanza non è, però, idonea di per sé a radicare la responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c. Ed invero la Suprema Corte afferma in merito, con orientamento che questo giudice condivide e cui intende dare continuità, che la p.a. gode di un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre il segnale di pericolo, l'unico limite al suddetto potere riguarda la circostanza in cui si verifichi un'ipotesi di insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo, essendo sufficienti, negli altri casi in cui la circolazione possa avvenire anche in assenza di apposita cartellonistica, le regole generali previste dal codice della strada. Orbene nel caso di specie la circolazione dei veicoli era, senz'altro, possibile e il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, in particolare la norma che impone il conducente di adeguare la propria velocità alle condizioni di luogo e di tempo avrebbe potuto evitare l'uscita fuori strada del mezzo, indipendentemente dalla presenza della segnaletica di pericolo.



dall'attore, quindi, la responsabilità della Provincia nella causazione del sinistro per cui è causa ex art. 2051 c.c..

Tali essendo gli estremi della vicenda, ritiene, tuttavia, il giudicante che, nonostante la obiettiva situazione di pericolosità del tratto stradale nei termini innanzi indicati alla produzione del sinistro ha contribuito non solo la condotta colposa dell'ente titolare della strada di cui trattasi, ma anche la condotta colposa concorrente del danneggiato.

Ed invero risulta, chiaramente, dalla documentazione fotografica in atti e dal rapporto dei C.C., che l'orario serale, la scarsa visibilità, le caratteristiche stesse della strada, la pioggia in atto, avrebbero dovuto indurre il Lecce a procedere con particolare cautela e a moderare notevolmente la propria velocità e che una condotta più prudente avrebbe probabilmente evitato il verificarsi dei gravissimi danni subiti dal conducente.

Ne consegue che nel caso di specie ricorre, inequivocabilmente, la fattispecie richiamata dall'art. 1227 c.c. il quale statuisce che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento del danno è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

In punto di diritto, giova evidenziare, in linea con l'orientamento affermato da Cass., Sez. III, 3-12-2002, n. 17152, e ribadito in motivazione, senza ulteriori precisazioni, da Cass., Sez. III, 19-7-2005, n. 15224, che non sussiste incompatibilità tra la responsabilità colposa dell'ente gestore per danno provocato da c.d. insidia o trabocchetto stradale ed il concorso del fatto colposo dell'utente della strada rimasto vittima del sinistro. Difatti, posto che ai sensi degli artt. 40 e 41 c. p., applicabili anche per accertare il nesso di causalità in tema di responsabilità civile, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, salvo che la causa sopravvenuta si configuri come eccezionale o atipica rispetto alla serie causale in atto, sì da interrompere il legame con le cause preesistenti, rendendole giuridicamente irrilevanti, ne deriva che il comportamento sopravvenuto del danneggiato in tanto può elidere il nesso di causalità con la precedente condotta altrui in quanto si ponga come evento eccezionale o atipico rispetto alle normali linee di sviluppo della serie

causale in atto. Se ciò non si verifica, entrambi i soggetti rispondono delle conseguenze del fatto dannoso secondo il criterio regolatore stabilito dall'art. 1227, 1° comma, c.c., in base al quale il risarcimento dovuto alla vittima del sinistro o ai suoi aventi causa è diminuito in funzione della rilevanza causale del comportamento della vittima. I suddetti principi, come hanno chiarito le due decisioni di legittimità sopra richiamate, sono pienamente applicabili anche nella fattispecie oggetto della presente controversia, onde va stabilito caso per caso se il comportamento irregolare dell'utente della strada abbia eliso, per la sua manifesta abnormità, il nesso causale con la situazione di pericolo creata da una specifica anomalia stradale rivestente i caratteri dell'insidia o trabocchetto ovvero abbia soltanto contribuito, in concorso con la situazione predetta, a provocare il sinistro.

Il comportamento colposo del danneggiato, in realtà, pur non potendosi considerare talmente grave da risultare il solo elemento causale dell'evento verificatosi, ha in ogni caso contribuito quale concausa alla verifica del sinistro di cui si discorre; il mancato apprestamento delle cautele necessarie alle particolari condizioni della strada, non svolse, invero, un ruolo di mera occasione nella genesi del sinistro, ma si è posto quale elemento determinante che, unitamente alla condotta omissiva dell'Ente convenuto, produssero le tragiche conseguenze oggi lamentate. L'eccessiva velocità tenuta dal veicolo condotto dall'attore è, invero, dimostrata dal fatto che non sono stati rinvenuti sul posto segni di frenata nonché dal fatto che l'impatto con l'albero di quercia è stato violento tanto da determinare, l'uscita dall'abitacolo del Lecce il cui corpo veniva rinvenuto poco più avanti. Tale ultima circostanza e la forza con cui quest'ultimo è stato sbalzato fuori dal veicolo inducono, altresì, a ritenere che lo stesso non indossasse le cinture di sicurezza, essendo chiaramente poco credibile la tesi della difesa di parte attrice per la quale il Lecce, nonostante le gravissime lesioni personali riportate al momento dell'impatto, sia stato in grado di slacciarsi le cinture ed uscire dall'abitacolo, intervenendo il decesso solo successivamente, alcuni metri di distanza dal veicolo.

Deve, pertanto, ritenersi provata la responsabilità concorrente della vittima, la quale, ad avviso di questo Giudice, ha inciso nella misura del 60%, sulla causazione del sinistro *de quo*: invero, sebbene questa non abbia rispettato le regole di prudenza imposte, è indiscutibile nella fattispecie in esame la mancata adozione di opportune cautele da parte dell'Amministrazione convenuta.

Per quanto attiene al quantum va osservato che in seguito al sinistro Lecce Antonio decedeva immediatamente.

Tale circostanza induce ad escludere il riconoscimento del risarcimento del danno biologico iure hereditatis in favore degli odierni attori, avendo dunque, questi diritto al riconoscimento esclusivamente dei danni subiti iure proprio in conseguenza alla morte del congiunto (come confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza in data 22.07.2015).

La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde, esclusivamente, ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danni, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio subito a prescindere dal nome attribuito, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate in conseguenza del lamentato evento dannoso, al fine di procedere alla loro riparazione. Proprio in coerenza con i suindicati principi la Suprema Corte con riferimento al danno derivante dalla perdita di un prossimo congiunto ha quindi affermato che "determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua configurazione e del danno da perdita del rapporto parentale poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subito altro non sono che componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente ristorato" (Corte di Cass. 26972/2008).

Deriva da quanto detto che mentre in precedenza, nel caso di sinistro mortale era configurabile, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, in capo ai prossimi congiunti il diritto ad ottenere oltre al danno morale, inteso come stato di sofferenza psichica, cd pretium doloris, ed al danno biologico iure proprio, laddove questo stato di sofferenza psichica avesse assunto il carattere di vera e propria patologia, anche il danno da perdita del rapporto parentale, quest'ultimo risarcibile in quanto valore costituzionalmente garantito ed indipendentemente dal se il fatto fosse configurabile astrattamente come reato, allo stato in base al dicta della Suprema Corte deve, di contro, ritenersi che al danno non patrimoniale deve riconoscersi

carattere unitario ed onnicomprensivo, e che quindi in modo unitario deve essere risarcito.

Sulla base dei citati principi affermati dalla Suprema Corte si stima equo liquidare per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti in conseguenza della perdita del prossimo congiunto, nella sua accezione onnicomprensiva e dinamica, facendo applicazione delle tabelle di Milano, sempre utilizzate da questo giudicante e ritenute a "vocazione nazionale" dalla Suprema Corte la somma già rivalutata di € 270.000,00 ciascuno per i genitori, € 80.000,00 per ciascuno dei fratelli.

Pertanto alla luce dei suesposti criteri e delle risultanze probatorie come enucleate la Provincia di Avellino, in persona del residente suo legale rapp.te pro tempore, deve essere condannata, tenuto conto del concorso di colpa come sopraindividuato, al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 108000,00 ciascuno e in favore di [redacted] Raffaele e Lecco Silvana della complessiva somma di € 32000,00 ciascuno per il danno non patrimoniale subito in conseguenza del decesso del prossimo congiunto [redacted] ed € 11500,00 in favore di tutti gli attori, nella qualità di eredi del predetto [redacted] per il danno patrimoniale al veicolo e per le spese funebri, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese nella misura di 1/2.

P. Q. M.

Il Tribunale di Benevento- in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda da [redacted] Meico Lecco e Silvana Lecco, in proprio e nella qualità di eredi di [redacted], nei confronti della Provincia di Avellino in persona del Presidente suo legale rapp.te pro tempore, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è processo va attribuita alla colpa della Provincia di Avellino nella misura del 40% e di [redacted] nella misura del 60%;

condanna la Provincia di Avellino, in persona del Presidente pro tempore al pagamento in favore di [redacted] della somma complessiva di € 81000,00 ciascuno, di [redacted] della somma di € 32000,00 ciascuno per il danno non patrimoniale subito in conseguenza del decesso del prossimo congiunto [redacted] ed € 11500,00 in favore di tutti gli attori per danno patrimoniale, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza;



condanna, altresì, la convenuta Provincia di Avellino al pagamento in favore degli attori di ½ delle spese processuali, liquidate per intero in € 630,00, per spese, ed € 12500,00 per onorario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; con attribuzione all'avv. Augusto Guerriero e Annunziata Pepe dichiaratisi antistatari

Così deciso in Benevento, il 05.03.2020

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
dott. Vincenzina Andricciola

